

(N. 254)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei Deputati nella seduta del 28 gennaio 1949 (V. Stampato N. 163)

presentato dal **Ministro della Marina mercantile**

(SARAGAT)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

col **Ministro dei Trasporti**

(CORBELLINI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° FEBBRAIO 1949

**Costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale
presso il Ministero della marina mercantile**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato centrale del lavoro portuale.

Il Comitato è chiamato a dare pareri sui problemi di carattere generale relativi alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento delle merci e di ogni altro

materiale nei porti marittimi dello Stato e al trattamento giuridico ed economico del personale addetto a tali operazioni.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Art. 2.

Il Comitato è così composto:

a) il capo del servizio del lavoro marit-

timo e portuale presso il Ministero della marina mercantile, presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

f) un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al VI;

g) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;

h) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

i) un rappresentante degli industriali;

l) un rappresentante dei commercianti;

m) un rappresentante degli armatori;

n) un rappresentante dell'armamento minore;

o) quattro rappresentanti dei lavoratori portuali, dei quali almeno uno rappresentante dei lavoratori nei porti minori.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non superiore all'VIII.

Possono eventualmente essere chiamate a partecipare ai lavori del Comitato persone particolarmente esperte nella materia e i rappresentanti di enti o associazioni interessate ai problemi posti all'ordine del giorno.

Art. 3.

I membri del Comitato durano in carica un biennio e possono, alla scadenza, esser confermati.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI